

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

12° Anno n. L 122

22 maggio 1969

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

69/145/CEE:

Decisione della Commissione, del 29 aprile 1969, relativa al concorso del FEAOG divisione orientamento, per la riparazione dei danni causati in Italia dalla peste suina africana nel 1967 1

69/146/CEE:

Decisione della Commissione, del 29 aprile 1969, relativa all'istituzione di un Comitato consultivo dello zucchero 2

69/147/CEE:

Decisione della Commissione, del 29 aprile 1969, relativa alla fissazione, nel settore delle carni bovine, del prezzo minimo di vendita dei prodotti oggetto dell'asta di cui al regolamento (CEE) n. 614/69 4

69/148/CEE:

Decisione della Commissione, del 29 aprile 1969, relativa alla fissazione, nel settore delle carni bovine, del prezzo minimo di vendita del prodotto oggetto dell'asta di cui al regolamento (CEE) n. 615/69 5

69/149/CEE:

Decisione della Commissione, del 30 aprile 1969, che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte 6

69/150/CEE:

Decisione della Commissione, del 30 aprile 1969, che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte 6

Sommario (seguito)

69/151/CEE:

Decisione della Commissione, del 30 aprile 1969, che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte 7

69/152/CEE:

Decisione della Commissione, del 5 maggio 1969, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/242-295-Convenzione Chauffourniers) 8

69/153/CEE:

Decisione della Commissione, del 5 maggio 1969, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro in possesso dell'organismo d'intervento francese per il bando di gara di cui al regolamento (CEE) n. 660/69 12

69/154/CEE:

Decisione della Commissione, del 5 maggio 1969, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro in possesso dell'organismo d'intervento tedesco per il bando di gara di cui al regolamento (CEE) n. 660/69 13

69/155/CEE:

Decisione della Commissione, del 5 maggio 1969, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro in possesso dell'organismo d'intervento olandese per il bando di gara di cui al regolamento (CEE) n. 660/69 14

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1969

relativa al concorso del FEAOG, divisione orientamento, per la riparazione dei danni causati in Italia dalla peste suina africana nel 1967

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(69/145/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 349/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo del FEAOG per la riparazione dei danni causati in Italia dalla peste suina africana durante il 1967⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 349/68 prevede all'articolo 1, paragrafo 1, il versamento alla Repubblica italiana, sulle risorse della sezione orientamento, di un ammontare non eccedente 3.880.000 unità di conto per il rimborso delle spese effettuate anteriormente al 31 ottobre 1968 per la riparazione dei danni causati in Italia dalla peste suina africana durante il 1967;

considerando che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 349/68, la Repubblica italiana ha presentato alla Commissione, per la liquidazione, una domanda di rimborso accompagnata da documenti giustificativi delle spese nonché una relazione sulle misure di polizia sanitaria attuate ai fini della lotta contro la peste suina africana;

considerando che dall'esame di tali documenti risulta che le spese sono state effettuate alle condizioni

fissate e che esse ammontano a Lit. 1.902.033.248,— corrispondenti a 3.043.253 unità di conto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in favore della Repubblica italiana per la riparazione dei danni causati in Italia dalla peste suina africana durante il 1967, viene fissato in 3.043.253 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 3.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1969

relativa all'istituzione di un Comitato consultivo dello zucchero

(69/146/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

considerando che la conferenza agricola degli Stati membri tenuta a Stresa dal 3 al 12 luglio 1958 ha preso atto con soddisfazione, nel punto V della sua risoluzione finale, «dell'intenzione, espressa dalla Commissione, di mantenere con . . . le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione, in particolare per l'assolvimento dei compiti previsti nella presente risoluzione»;

considerando che, nel suo parere del 6 maggio 1960, il Comitato economico e sociale ha chiesto alla Commissione di «associare al funzionamento di ciascun ufficio e di ciascun Fondo le organizzazioni interessate di produttori, di commercianti, di lavoratori, ed i consumatori, al livello della Comunità economica europea, in seno ad un Comitato consultivo»;

considerando che alla Commissione interessa conoscere il parere degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi sollevati dall'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

considerando che tutte le categorie professionali direttamente interessate all'attuazione di detta organizzazione comune dei mercati e i consumatori devono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione;

considerando che le associazioni professionali del settore agricolo e le associazioni di consumatori degli Stati membri hanno costituito delle organizzazioni al livello comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo dello zucchero in appresso denominato «Comitato».
2. Nel Comitato sono rappresentati i produttori agricoli, le cooperative agricole, le industrie agricole ed alimentari, i commercianti di prodotti agricoli ed alimentari, i lavoratori dei settori agricolo ed alimentare e i consumatori.

1. Il Comitato è composto di trentotto membri.
2. I seggi sono attribuiti come segue:
 - quattordici ai coltivatori di barbabietole e di canne da zucchero;
 - cinque alle cooperative di trasformazione di barbabietole da zucchero e di canne da zucchero;
 - sei ai fabbricanti di zucchero;
 - due ai commercianti di zucchero;
 - due alle industrie utilizzatrici di zucchero;
 - cinque ai lavoratori agricoli e a quelli dell'alimentazione;
 - quattro ai consumatori.

Articolo 3

1. Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi concernenti l'applicazione del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare sulle misure che la Commissione è indotta ad adottare nel quadro di detto regolamento.

Il presidente del Comitato può segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su questioni che rientrano nella competenza dello stesso e sulle quali il parere non sia stato richiesto. In particolare, il presidente inizia tale procedura di consultazione su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

2. Per i problemi relativi
 - a) ai contratti di fornitura delle barbabietole,
 - b) al pagamento delle barbabietole e delle canne,
 - c) allo smaltimento delle eccedenze di zucchero,

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

d) alla compensazione delle spese di magazzinaggio dello zucchero,

la Commissione può consultare alle condizioni previste dall'articolo 5 i soli rappresentanti dei coltivatori di barbabietole e di canne da zucchero e quelli dei fabbricanti di zucchero.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali o dei consumatori più rappresentative delle attività comprese nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e costituite al livello della Comunità. Per ogni seggio le organizzazioni propongono due candidati di nazionalità diversa.

2. I membri del Comitato rimangono in carica per la durata di tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del periodo di tre anni, i membri del Comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.

In caso di decesso di un membro del Comitato o di dimissioni volontarie o di cessazione di appartenenza all'organizzazione rappresentata, l'interessato viene sostituito per la restante durata del mandato.

3. A titolo informativo la Commissione pubblica l'elenco dei membri del Comitato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

1. È costituito, nell'ambito del Comitato, un gruppo paritetico composto di 6 rappresentanti dei coltivatori di barbabietole e di canne da zucchero e dei 6 rappresentanti dei fabbricanti di zucchero nominati dalla Commissione, su proposta delle organizzazioni professionali interessate, in condizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 4.

2. In caso d'impedimento, ciascun membro del gruppo paritetico può farsi rappresentare alle riunioni da un supplente. I supplenti che possono non essere membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali interessate e in condizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 4.

3. Il Presidente del gruppo paritetico può segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo su un problema di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 sul quale non sia stato consultato.

In particolare, il presidente inizia tale procedura di consultazione su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate nel gruppo paritetico.

Articolo 6

1. Il Comitato elegge per tre anni un presidente e due vicepresidenti.

L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

2. Il gruppo paritetico elegge fra i suoi membri, per la durata di un anno, un presidente e un vicepresidente. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa categoria economica rappresentata.

Essi sono scelti alternativamente tra la due categorie economiche rappresentate.

Articolo 7

1. Su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente del Comitato può invitare ad assistere alle riunioni un rappresentante dell'organismo centrale dal quale dipende la categoria. Il presidente può inoltre chiedere la presenza, in qualità di esperto, di chiunque abbia una particolare competenza riguardo ad uno dei punti iscritti all'ordine del giorno del Comitato.

2. Il presidente del gruppo paritetico può invitare ad assistere ai lavori del gruppo, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare riguardo ad uno dei punti iscritti all'ordine del giorno del gruppo.

3. Gli esperti assistono alle deliberazioni del Comitato e del gruppo paritetico per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 8

1. Il Comitato e il gruppo paritetico si riuniscono presso la sede della Commissione e su convocazione di questa.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato e del gruppo paritetico.

3. I servizi della Commissione esercitano le funzioni di segretariato del Comitato e del gruppo paritetico.

Articolo 9

1. Il Comitato delibera sulle domande di parere o sui quesiti formulati dalla Commissione.

Le deliberazioni non sono seguite da votazione.

2. Nel sollecitare il parere del Comitato, la Commissione può fissare il termine entro il quale dovrà essere formulato tale parere.

Le prese di posizione delle categorie economiche rappresentate sono riportate in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità del Comitato, questo redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 10

Il presidente del gruppo paritetico informa il Comitato in merito ai lavori del gruppo.

Articolo 11

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato e i supplenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato o del gruppo paritetico, quando la Commissione abbia comunicato a questi ultimi che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato.

In tal caso, soltanto i membri del Comitato, i supplenti ed i rappresentanti dei servizi della Commissione assistono alle sedute.

Articolo 12

La presente decisione potrà essere riveduta dalla Commissione in base all'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1969

relativa alla fissazione, nel settore delle carni bovine, del prezzo minimo di vendita dei prodotti oggetto dell'asta di cui al regolamento (CEE) n. 614/69

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(69/147/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine conge-

late, acquistate dagli organismi d'intervento⁽²⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti messi all'asta devono essere fissati tenendo conto delle offerte ricevute;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 614/69 della Commissione, del 28 marzo 1969, relativo ad un avviso d'asta per lo smaltimento di quarti posteriori congelati di carne bovina in possesso dell'organismo d'intervento belga⁽³⁾, sono state messe all'asta 44 tonnellate di tale prodotto; che, a motivo delle offerte presentate all'asta e della situazione dei mercati, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello indicato in appresso;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 1^o. 4. 1969, pag. 41.

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prezzo minimo di aggiudicazione dell'asta di cui al regolamento (CEE) n. 614/69 è fissato a 117,000 u.c./100 kg.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1969

relativa alla fissazione, nel settore delle carni bovine, del prezzo minimo di vendita del prodotto oggetto dell'asta di cui al regolamento (CEE) n. 615/69

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(69/148/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate, acquistate dagli organismi d'intervento⁽²⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti messi all'asta devono essere fissati tenendo conto delle offerte ricevute;

considerando che in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 615/69 della Commissione, del 28 marzo 1969, relativo ad un avviso d'asta per lo smaltimento di quarti posteriori congelati di carne bovina in possesso dell'organismo d'intervento francese⁽³⁾, sono state messe all'asta 4.607 tennellate di tale prodotto; che, a motivo delle offerte presentate all'asta e della situazione dei mercati, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello indicato in appresso;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prezzo minimo di aggiudicazione dell'asta di cui al regolamento (CEE) n. 615/69 è fissato al livello seguente:

<i>Prodotto</i>	<i>Importo in u.c./100 kg</i>
Quarti posteriori:	
a) che provengano dalle «vaches A» ai sensi della regolamentazione nazionale	120,517
b) che provengano dalle «vaches B 1» ai sensi della regolamentazione nazionale	113,428
c) che provengano dalle «vaches B 2» ai sensi della regolamentazione nazionale	105,529

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 10. 4. 1969, pag. 42.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1969

che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte

(Il testo originale tedesco è il solo facente fede)

(69/149/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, del 17 febbraio 1969, che fissa i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la comunicazione della Repubblica federale di Germania del 22 aprile 1969, che informa la Commissione della propria intenzione di realizzare una operazione di aiuti alimentari, nel quadro di un'azione nazionale, sotto forma di farina di frumento, e di mobilitare, a tal fine, 7.000 tonnellate di frumento tenero proveniente dalle scorte dell'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (EVST-G),

considerando che l'organismo d'intervento tedesco possiede delle scorte importanti di frumento tenero proveniente dalle campagne precedenti;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È constatato che le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 290/69 sono soddisfatte per l'azione nazionale per gli aiuti alimentari che la Repubblica federale di Germania intende intraprendere nel mese di maggio 1969 con imbarco nei porti di Amburgo, di Brema (foce del Weser), di Emden, di Amsterdam, di Rotterdam e di Anversa, e che si riferisce ad una fornitura di farina proveniente dalla trasformazione di 7.000 tonnellate di frumento tenero da mobilitare sulle scorte in possesso dell'organismo di intervento tedesco (EVST-G).

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1969.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1969

che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(69/150/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, del 17 febbraio 1969, che fissa i criteri di mobilita-

zione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la comunicazione della Repubblica francese del 21 aprile 1969, che informa la Commissione della

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 2.

propria intenzione di realizzare un'operazione di aiuti alimentari nel quadro di un'azione e di mobilitare, a tal fine, 10.000 tonnellate di frumento tenero proveniente dalle scorte dell'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) e 10.000 tonnellate di frumento tenero sul mercato dei dipartimenti dell'Aisne, del Nord, del Pas-de-Calais e della Somme,

considerando da un lato che l'organismo d'intervento francese detiene delle scorte importanti di frumento tenero proveniente dalla precedente campagna e, d'altro lato, che nei precitati dipartimenti i prezzi di mercato presentano una pesantezza che, tenuto conto del volume del raccolto, rischia di obbligare l'organismo d'intervento francese a degli acquisti ingenti;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È constatato che le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 290/69 sono soddisfatte per l'azione nazionale per

gli aiuti alimentari che la Repubblica francese intende intraprendere nel mese di giugno 1969, con imbarco nei porti di Marseille, di Port-Saint-Louis du Rhône o di Sète, e che si riferisce a 10.000 tonnellate di frumento tenero da mobilitare sulle scorte in possesso dell'organismo d'intervento francese (ONIC) nella regione di Lyon.

2. È constatato che le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 290/69 sono soddisfatte per l'azione nazionale per gli aiuti alimentari che la Repubblica francese intende intraprendere nel mese di giugno 1969, con imbarco nei porti di Anversa, di Havre o di Dunkerque, e che si riferisce a 10.000 tonnellate di frumento tenero da mobilitare sul mercato dei dipartimenti dell'Aisne, del Nord, del Pas-de-Calais e della Somme.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1969

che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(69/151/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, del 17 febbraio 1969, che fissa i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la comunicazione della Repubblica francese del 21 aprile 1969, che informa la Commissione della propria intenzione di realizzare una operazione di

aiuti alimentari, nel quadro di un'azione nazionale, e di mobilitare, a tal fine, 20.000 tonnellate di frumento tenero proveniente dalle scorte dell'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC),

considerando che sulle 20.000 tonnellate, 13.000 sono costituite da frumento tenero del raccolto 1967 di cui l'organismo d'intervento francese detiene delle quantità ingenti e 7.000 sono costituite da frumento tenero del raccolto 1968 in possesso dell'organismo d'intervento francese nella regione di Toulouse che detiene più del 5% della produzione di frumento tenero raccolto nel 1968 nella regione di cui trattasi; considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

Articolo 1

È constatato che le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 290/69 sono soddisfatte per l'azione nazionale per gli aiuti alimentari che la Repubblica francese intende intraprendere nei mesi di giugno e luglio 1969, con imbarco nei porti di La Nouvelle, di Marseille, di Port-Saint-Louis du Rhône o di Sète, e che si riferisce a 20.000 tonnellate di frumento tenero da mobilitare sulle scorte in possesso dell'organismo di intervento francese (ONIC).

Le Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1969

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/242 — 295 —
Convenzione Chauffourniers)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(69/152/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, particolarmente l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

viste le due notificazioni presentate il 31 ottobre 1962 a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17 dalla SA en liquidation «Association générale de fabricants belges de ciment Portland artificiel», Bruxelles, Belgio, e dalle tredici sottoindicate società o persone,

— SA en liquidation Carrières Dufour, Gaurain-Ramecroix, Belgio;

— SA Carrières, Chaux et Ciments de la Velorie, Gaurain-Ramecroix, Belgio;

— SA Carrières, Chaux et Ciments des Prés et de la Roquette, Gaurain-Ramecroix, Belgio;

— SA Compagnie des Ciments Portland de Vaulx et Antoing, Gaurain-Ramecroix, Belgio;

— SPRL F. Sherrington et Cie, Tournai, Belgio;

— SA Ciments Portland du Tournais, Vaulx-lez-Tournai, Belgio;

— SA Anciens Etablissements Lievin Vanderdoodt, Vaulx-lez-Tournai, Belgio;

— SPRL Ets. Brébart Dapsens, Calonne-lez-Antoing, Belgio;

— SPRL Ets. Jean Agache Lampe, Antoing, Belgio;

— SA Société Française des Chaux Hydrauliques et Ciments de Vermandois, Paris, Francia;

— SA The Antwerp Portland Cement Company, Vaulx-lez-Tournai, Belgio;

— Madame Veuve Fernand Duthoit Staquet, Tournai, Belgio;

— SA en liquidation Briqueteries et Cimenteries de Bruyelles-lez-Antoing, Jollain-Merlin, Belgio,

e relative ad un accordo concluso il 10 marzo 1936 fra la SA Association générale des fabricants belges de ciment Portland artificiel, qui di seguito denominata «Association» da una parte, e le tredici sopraindicate società o persone qui di seguito denominate «chaufourniers», dall'altra,

sentite le imprese interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, emesso a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 10 settembre 1968,

I

considerando che le disposizioni principali dell'accordo concluso il 10 marzo 1936 sono le seguenti:

- a) gli «chaufourniers» si astengono dal fabbricare cementi diversi dal cemento naturale;
- b) l'«Association» versa trimestralmente agli «chaufourniers» un'indennità pari allo 0,5 % dell'importo complessivo delle vendite di cemento realizzate dai propri membri;
- c) gli «chaufourniers» si impegnano verso l'«Association» a limitare le proprie vendite di cemento naturale ad un massimo del 2,75 % del totale delle vendite di cemento Portland artificiale dei membri dell'«Association»;
- d) gli «chaufourniers» si impegnano a non esportare cemento naturale verso i paesi in merito ai quali l'«Association» abbia concluso accordi internazionali che le vietino la vendita di cemento naturale in tali mercati, ma accordi di tale specie non sono stati mai conclusi;
- e) gli «chaufourniers», che si sono opposti alla domanda inoltrata dalla «Association» presso le autorità competenti e intesa a ottenere il divieto di avviare stabilimenti per la fabbricazione di cemento Portland artificiale, recederanno dalla loro opposizione;
- f) gli impegni assunti con tale accordo rimangono in vigore per tutta la durata di un altro contratto: la «Convention générale cimentière» conclusa il 29 maggio 1935 fra i fabbricanti belgi di cemento Portland artificiale, nella sua forma attuale o in qualsiasi altra forma;

considerando, inoltre, che la produzione di cemento naturale nel Belgio nel 1936, al momento della conclusione dell'accordo, era di 50.000 tonnellate, mentre la produzione di cemento artificiale era di 2.500.000 tonnellate; che, attualmente, resta nel Belgio un solo fabbricante di cemento naturale, la cui produzione annua è di circa 1.000 tonnellate; che la produzione belga di cemento Portland è stata di circa 4.800.000 tonnellate nel 1965; che non vi sono state esportazioni di cemento naturale dal Belgio dopo il 1945; che questa contrazione della produzione e l'inesistenza di esportazioni di cemento naturale dopo il 1945 vanno attribuite al fatto che, per le sue superiori caratteristiche tecniche, il

cemento artificiale ha quasi completamente soppiantato il cemento naturale;

considerando che il 15 novembre 1947 veniva a cessare la «Convention générale cimentière» del 1935 e che nel contempo l'«Association générale des fabricants belges de ciment Portland artificiel» era messa in liquidazione; che il 15 aprile 1948 venne stipulata fra 25 fabbricanti di cemento una nuova convenzione, avente anch'essa lo scopo di disciplinare la produzione e la vendita del cemento Portland artificiale e ugualmente denominata «Convention générale cimentière»;

che, fondandosi sulla scadenza del termine della Convenzione del 1935, i fabbricanti di cemento hanno cessato, nel 1947, di versare le indennità agli «chaufourniers»; che mediante decisione del Tribunale di commercio di Tournai, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Bruxelles, detti fabbricanti di cemento furono peraltro obbligati a continuare il pagamento delle indennità, dato che la nuova «Convention générale cimentière» del 1948 era soltanto la continuazione, in altra forma, di quella del 1935, e che, ai sensi dell'accordo del 10 marzo 1936, gli impegni rimanevano intatti;

che a partire dal 1° luglio 1962, i fabbricanti di cemento hanno di nuovo sospeso il pagamento delle indennità agli «chaufourniers» adducendo che l'accordo del 10 marzo 1936 rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato di Roma e che esso è pertanto da considerarsi nullo; che gli «chaufourniers» hanno citato in giudizio i fabbricanti di cemento ed hanno vinto la causa davanti al Tribunale di commercio di Tournai il 10 aprile 1964; che tale sentenza è stata però riformata il 25 giugno 1964 dalla Corte d'appello di Bruxelles, la quale ha deciso di soprassedere a statuire sul merito «finché non saranno prese decisioni definitive dalla Commissione della Comunità economica europea circa l'applicazione dell'articolo 85 del trattato di Roma alla Convenzione litigiosa del 10 marzo 1936 e alla «Convention générale cimentière» del 15 aprile 1948;

che nel 1965 dieci dei tredici «chaufourniers» partecipanti all'accordo del 10 marzo 1936 sono giunti ad un compromesso con l'«Association» e che si è posto fine all'accordo per quanto li riguarda;

che l'accordo del 1936 può quindi produrre effetti soltanto fra l'«Association» e i tre «chaufourniers» rimanenti, cioè la SPRL Fernand Sherrington et Cie, la SPRL Ets. Jean Agache Lampe e la SA en liquidation Carrières Dufour;

considerando che nessuna opposizione da parte di terzi si è manifestata a seguito della pubblicazione avvenuta, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 35 del 19 aprile 1968;

II

considerando che il rilascio di un'attestazione negativa è possibile; che, almeno una delle parti, gli «chaufourniers», nella loro risposta al punto IV del formulario B, hanno asserito che l'articolo 85, paragrafo 1, non è applicabile all'accordo e che essi perciò l'hanno notificato ad ogni buon fine; che la Corte d'appello di Bruxelles ha sospeso il suo giudizio nel processo civile pendente fra le due parti fino a che la Commissione non abbia preso una decisione definitiva e senza specificare di quale natura essa debba essere; che le parti hanno comunicato alla Commissione la decisione della Corte d'appello di Bruxelles; che, pertanto, la Commissione può prendere una decisione d'attestazione negativa, qualora si siano verificate le condizioni previste all'articolo 2 del regolamento n. 17;

considerando che l'attestazione negativa può essere rilasciata conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 17, se la Commissione constata, in base agli elementi a sua conoscenza, che essa non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato nei riguardi della Convenzione Chaufourniers;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato dichiara incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

1. considerando che il divieto imposto dall'accordo agli «chaufourniers» di produrre cemento artificiale non ha, nel contesto economico attuale, per oggetto o per effetto di restringere, per lo meno in misura sensibile, la concorrenza;

che nel 1936 la riconversione di uno stabilimento adibito alla produzione di calce in un altro destinato alla produzione di cemento era cosa ancora relativamente semplice; che gli impianti, in particolare i forni, ed i processi produttivi usati per la fabbricazione del cemento artificiale erano tecnicamente meno progrediti ed esigevano investimenti meno elevati rispetto ad oggi; che dal 1945 si osserva nell'industria cementizia una forte tendenza alla concentrazione ed alla creazione di impianti sempre più grandi che, mentre aumentano la redditività attraverso una diminuzione relativa dei costi fissi, esigono d'altro canto investimenti cospicui;

che dall'evoluzione tecnica ed economica risulta che dal 1935 al 1966 il numero delle imprese cementizie è passato, nel Belgio, da 26 a 9 e il numero degli stabilimenti da 35 a 12 mentre la produzione del cemento è passata da circa 2.600.000 tonnellate nel

1935 a 5.904.859 tonnellate nel 1965; che il numero delle imprese di cemento Portland era di 17 nel 1955 e si è ridotto a 7 nel 1966, per la scomparsa di fabbricanti minori; che rimangono attualmente due imprese che producono annualmente meno di 100.000 tonnellate, una impresa che produce circa 200.000 tonnellate l'anno, e quattro imprese che producono annualmente più di 500.000 tonnellate ciascuna;

che, stante l'evoluzione tecnica ed economica, la creazione di nuovi stabilimenti non è attualmente più redditizia al di sotto di un potenziale produttivo di almeno 200.000 tonnellate annue di cemento; che in realtà si assiste al fatto che negli ultimi anni la creazione di nuove unità produttive ha luogo soltanto a partire dalla capacità di alcune centinaia di migliaia di tonnellate annue con costi di investimento stimati in 2000-2500 FB per tonnellata, comportanti un costo aggirantesi su 400 o 500 milioni di FB per stabilimento;

che, con le sempre maggiori dimensioni degli impianti per nuovi stabilimenti di cemento Portland, si deve anche tener conto della superficie dei terreni e soprattutto di quella delle cave, necessaria per consentire un uso economico di tali impianti; che al riguardo è opportuno precisare che i tre «chaufourniers» dispongono soltanto di terreni di esigua superficie, dispersi e completamente circondati dai terreni di altri cementifici, e precisamente:

- la SA in liquidazione Carrières Dufour:
4,08 ha di terreno, di cui 1,06 ha di cave;
- la SPRL Ets. Jean Agache Lampe:
1,47 ha di terreno a Vaulx, di cui 0,2 ha di cave, e
6,27 ha di terreno a Antoing, di cui 4 ha di cave;
- la SPRL Fernand Sherrington et Cie:
3,69 ha di terreno a Vaulx, di cui 2,37 ha di cave;

che i tre «chaufourniers» dispongono complessivamente di 15,51 ha di terreni dispersi, di cui 7,63 ha di cave abbandonate;

che si osserva che il più piccolo produttore belga di cemento Portland produce cemento nella medesima regione del Tournaisis con un vecchio forno verticale su una superficie complessiva di 63,54 ha, di cui 21,16 ha di cave; che è pertanto da escludere che gli «chaufourniers» possano creare sui loro terreni, molto più ristretti e dispersi, nuovi stabilimenti che, per consentire una produzione remunerativa, richiedono impianti moderni e grandi dimensioni; che neppure una ricomposizione delle loro cave determinerebbe un sensibile miglioramento, dato che i loro terreni sono anche separati l'uno dall'altro, e quello delle Carrières Dufour si trova addirittura ad una distanza di oltre un chilometro da quelli dei due altri «chaufourniers»;

che, mentre nel 1936 era ancora possibile una trasformazione degli impianti esistenti degli «chaufourniers», attualmente non esiste più una base di partenza per tale trasformazione a causa della chiusura delle cave e della eliminazione degli «chaufourniers» in quanto produttori; che, infine, la possibilità di porre in essere nuovi stabilimenti per la produzione di cemento artificiale è limitata dal fatto che nel Belgio il potenziale produttivo è eccedentario (il grado di utilizzazione di tale potenziale si è mantenuto negli anni 1959—1963 fra il 59 ed il 65 %; negli anni successivi è salito all'80 % circa, ma negli anni futuri probabilmente esso diminuirà nuovamente a seguito della costruzione di altri forni di grandissima capacità);

che, in considerazione delle circostanze economiche e tecniche sopra menzionate, si deve concludere che attualmente la possibilità di produzione di cemento artificiale da parte degli «chaufourniers» è praticamente da escludere e che gli «chaufourniers» stessi non possono più essere considerati come concorrenti, neppure potenziali, dei produttori di cemento artificiale; che ciò sembra del resto confermato dal fatto che dal 1947 i fabbricanti di cemento hanno cercato di risolvere l'accordo, restituendo agli «chaufourniers» la libertà di produzione;

che, anche nell'ipotesi che, nonostante quanto si è detto sopra, si considerasse possibile, in linea di principio, una produzione di cemento artificiale da parte dei «chaufourniers» si dovrebbe tuttavia affermare che il divieto di produzione imposto agli «chaufourniers» non può in ogni caso restringere la concorrenza in misura sensibile; che in effetti, il più piccolo produttore belga di cemento Portland, cui si è già accennato, ha prodotto nel 1965 63.865 tonnellate, cioè l'1,5 % soltanto della produzione totale di cemento Portland del Belgio;

che in tali circostanze non si può in verità presumere che i tre «chaufourniers» possano un giorno produrre cemento in misura tale da influenzare l'offerta di cemento Portland nel Belgio e meno ancora nel mercato comune; che si deve di conseguenza concludere che, anche nel caso che fosse tecnicamente ed economicamente possibile agli «chaufourniers» iniziare in futuro la produzione di cemento Portland, il divieto in questione non potrebbe in alcun modo restringere sensibilmente la concorrenza;

2. considerando che anche le limitazioni imposte dall'accordo agli «chaufourniers» per quanto attiene alla vendita e all'esportazione di cemento naturale, non hanno nel quadro economico attuale, né per oggetto né per effetto di restringere la concorrenza; che, infatti, a causa dell'evoluzione tecnica nel settore del cemento, la produzione del cemento naturale è di-

venuta irrilevante e le limitazioni imposte agli «chaufourniers» non hanno più senso; che l'attuale produzione annua di cemento naturale nel Belgio è di circa 1.000 tonnellate, mentre l'accordo in parola autorizza una produzione di 132.000 tonnellate, sulla base della produzione di cemento Portland artificiale dell'anno 1965;

III

considerando che, pertanto, gli elementi di cui la Commissione è a conoscenza non consentono di ritenere che l'accordo stipulato originariamente il 10 marzo 1936 abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato; che almeno una delle condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, non è soddisfatta e che, pertanto, l'attestazione negativa può essere rilasciata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione non ha motivo, in base agli elementi di cui è a conoscenza, di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei riguardi dell'accordo concluso il 10 marzo 1936 fra la SA «Association générale des fabricants belges de ciment Portland artificiel» e 13 «chaufourniers».

Articolo 2

La SA en liquidation «Association générale des fabricants belges de ciment Portland artificiel» con sede a Bruxelles, Belgio, la SPRL Fernand Sherrington et Cie, con sede a Tournai, Belgio, la SPRL Ets. Jean Agache Lampe, con sede ad Antoing, Belgio, e la SA in liquidazione Carrières Dufour, con sede a Gaurain-Ramecroix, Belgio, sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro in possesso dell'organismo d'intervento francese per il bando di gara di cui al regolamento (CEE) n. 660/69

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(69/153/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 750/69⁽³⁾, prevede la fissazione di un prezzo minimo di vendita del burro detenuto dall'organismo d'intervento;considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽⁴⁾, prevede che il prezzo minimo di vendita viene fissato per ciascuna categoria di burro, tenendo presente che una categoria corrisponde ad una o più partite di burro con caratteristiche comuni; che questo prezzo deve essere fissato tenendo conto delle offerte ricevute se la vendita si effettua tramite bando di gara;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 660/69 della Commissione,

del 9 aprile 1969, relativo a dei bandi di gara per lo smaltimento di burro di ammasso in possesso degli organismi d'intervento tedesco, francese e olandese⁽⁵⁾, l'organismo d'intervento francese indice un'asta per 4.000 tonnellate di burro in suo possesso;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la gara, nonché della situazione dei mercati, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 660/69 è fissato a 160,01 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1969.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 98 del 25. 4. 1969, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 10. 4. 1969, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro in possesso dell'organismo d'intervento tedesco per il bando di gara di cui al regolamento (CEE) n. 660/69

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/154/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 750/69⁽³⁾, prevede la fissazione di un prezzo minimo di vendita del burro detenuto dall'organismo d'intervento;considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽⁴⁾, prevede che il prezzo minimo di vendita viene fissato per ciascuna categoria di burro, tenendo presente che una categoria corrisponde ad una o più partite di burro con caratteristiche comuni; che questo prezzo deve essere fissato tenendo conto delle offerte ricevute se la vendita si effettua tramite bando di gara;considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 660/69 della Commissione, del 9 aprile 1969, relativo a dei bandi di gara per lo smaltimento di burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento tedesco, francese e olandese⁽⁵⁾, l'organismo d'intervento tedesco indice un'asta per 4.000 tonnellate di burro in suo possesso;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la gara e della situazione dei mercati, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto;

considerando che il Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 660/69 è fissato a 151,26 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1969.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 98 del 25. 4. 1969, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 10. 4. 1969, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro in possesso dell'organismo d'intervento olandese per il bando di gara di cui al regolamento (CEE) n. 660/69

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(69/155/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 750/69⁽³⁾, prevede la fissazione di un prezzo minimo di vendita del burro detenuto dall'organismo d'intervento;considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽⁴⁾, prevede che il prezzo minimo di vendita viene fissato per ciascuna categoria di burro, tenendo presente che una categoria corrisponde ad una o più partite di burro con caratteristiche comuni; che questo deve essere fissato tenendo conto delle offerte ricevute se la vendita si effettua tramite bando di gara;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 660/69 della Commissione, del 9 aprile 1969, relativo a dei bandi di gara per lo smaltimento di burro di ammasso in possesso degli

organismi d'intervento tedesco, francese e olandese⁽⁵⁾, l'organismo d'intervento olandese indice un'asta per 500 tonnellate di burro in suo possesso;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la gara e della situazione dei mercati, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE.

Articolo 1

Il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 660/69 è fissato a 151,26 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1969.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 98 del 25. 4. 1969, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 10. 4. 1969, pag. 7.

